SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 maggio 1986 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 447ª, 448ª e 449ª seduta pubblica per martedì 6 maggio 1986 con il seguente

Ordine del giorno:

Alle ore 10,30 e 16:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore RUFFILLI. **(1457).**

Alle ore 21:

Discussione dei disegni di legge:

1) Deputati LUSSIGNOLI ed altri; GIOVAGNOLI SPOSETTI ed altri. — Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore CONDORELLI. **(1479).**

2) Deputati CACCIA ed altri. — Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore FRANZA. **(1618).**

3) BUFFONI ed altri. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania. **(567).**

RUFFINO ed altri. — Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle forze armate. **(914).**

VETTORI ed altri. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania. **(1514).**

Relatore BUFFONI.

4) GHERBEZ ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali - Relatore GARIBALDI. **(1441).**

5) Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza - Relatore FINOCCHIARO. **(1637).**

6) Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore LAI. **(1701).**

7) Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza - Relatore LAI. **(1633).**

8) Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche - Relatore BASTIANINI. **(1004).**

86A3351

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **1025**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

odontotecnica;

pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 201

86G0353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1026**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 98, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti), per gli insegnamenti propri dei singoli indirizzi a scelta sul piano locale alla sezione trasporti: *b)* indirizzo «impianti» è inserita la seguente disciplina:

infrastrutture dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 202

86G0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1985, n. **1027**.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico universitario vigente per gli studi del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari - tabella XXXI-*bis*;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze delle preparazioni alimentari, di cui alla tabella XXXI-*bis* del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificato come appresso specificato.

Biennio di studi propedeutici.

Sono soppressi gli insegnamenti di:

chimica organica (biennale);
chimica analitica (biennale),

e sono sostituiti con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del biennio medesimo, rispettivamente con i seguenti insegnamenti:

chimica organica I;
chimica organica II;
chimica analitica I;
chimica analitica II.

Triennio di studi di applicazione.

È soppresso l'insegnamento biennale di «industrie alimentari» ed è sostituito, con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del triennio medesimo, dagli insegnamenti di:

industrie alimentari I;
industrie alimentari II.

Il secondo comma delle norme finali è soppresso e sostituito come segue:

«A giudizio della facoltà gli insegnamenti di chimica organica II e chimica analitica II potranno essere svolti nel triennio di applicazione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 204

86G0355

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1986, n. **133**.

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 30 giugno 1986. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

Art. 2.

Controllo della gestione

1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al precedente comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale.

Art. 3.

Trasferimenti delle regioni

1. Le regioni, entro il 31 maggio 1986, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del sei per cento.

Art. 4.

Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane

1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per il 1986, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguente alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

Art. 5.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento. Fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

2. Per l'anno 1986 ai comuni è attribuita una integrazione del contributo ordinario in misura pari al 4,70 per cento delle somme assegnate per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984, nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Fanno eccezione alla predetta detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981. Alla corresponsione dell'integrazione provvede il Ministero dell'interno nell'anno 1987.

3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

4. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

5. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 luglio 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, deve essere trasmessa dal Ministero dell'interno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

6. Le modalità delle certificazioni di cui al comma 5 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 20 maggio 1986.

7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 6, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 6.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 4, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986.

Art. 7.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 4, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e

fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985, previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*;

c) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

d) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1985 e 1986, in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)* e *d)* con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986 e del 28 febbraio 1987 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni e le province possono utilizzare le predette quote anche per la copertura dell'onere differenziale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa ulteriore di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1986 e per gli anni successivi. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma.

7. Sulla base delle certificazioni di cui al precedente articolo 5, comma 5, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 8.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 4, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano della comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1986, ai Ministeri dell'interno e del tesoro di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

2. Alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce «comunità montane» è aggiunta, dopo la parola: «complessiva», la parola: «montana».

3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

Art. 9.

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi spettanti per contributi erariali per l'anno 1986.

Art. 10.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli istituti di credito speciale, con le sezioni opere pubbliche delle aziende di credito e con l'Istituto per il credito sportivo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie, nonché enti previdenziali ed enti o imprese che esercitano l'assicurazione.

3. In ogni caso dei mutui già formalmente concessi al 31 dicembre 1985 è autorizzata la contrazione anche con istituti di credito diversi da quelli indicati dai commi precedenti, purché rispettino le modalità di cui al successivo comma 4.

4. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 5, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

6. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

7. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

8. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

9. La facoltà per gli enti locali di assumere mutui per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto, nonché per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, di cui, rispettivamente, all'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed all'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, deve essere esercitata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 settembre 1986. Per l'osservanza del termine predetto si fa riferimento alla data di stipula dei contratti cui accedono tali operazioni di mutuo.

10. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 11.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 15 maggio 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

4. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

5. I comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma 5.

7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 9 entro il 31 maggio 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

10. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

Art. 12.

Edilizia scolastica

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onore di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera *b)* sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo

definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati e d'intesa con i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, il Ministro della pubblica istruzione approva i programmi regionali sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osserveranno le disposizioni di cui al precedento comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di centoventi giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

Art. 13.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

Titolo II

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

Art. 14.

Natura e titolarità del tributo

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 i comuni istituiscono la tassa per i servizi con riferimento alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio comunale e all'uso cui gli stessi sono destinati, nonchè adottano la tariffa-primo livello allegata al presente decreto relativa alla classe demografica alla quale ciasun comune appartiene, secondo la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. I comuni possono applicare fin dal primo anno le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 18.

2. La tassa è istituita con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre 1986. La deliberazione indica la tipologia dei servizi, determina la tariffa e può ripartire il territorio comunale in zone di omogenea dotazione dei servizi stessi. La deliberazione determina, inoltre: la misura di calcolo delle pertinenze e degli accessori di cui al comma 1 dell'art. 16, le eventuali riduzioni accordate, nonchè la loro misura, tra quelle previste dal comma 2 dell'art. 17, e le eventuali integrazioni delle tipologie di immobili, effettuate ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo 16. Se la deliberazione non è adottata nel suddetto termine, il comitato regionale di controllo provvede a nominare un apposito commissario entro i quindici giorni successivi.

3. È in facoltà dei comuni istituire la tassa con effetto dal 1° gennaio 1986. In tal caso la deliberazione deve essere adottata, con le modalità indicate nel precedente comma 2, entro il 30 giugno 1986.

4. I comuni hanno facoltà di applicare, per gli anni successivi a quello di istituzione della tassa, un diverso livello della tariffa con deliberazione adottata, sulla base dei dati di bilancio, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. I comuni di nuova istituzione applicano le tariffe determinate anteriormente alla loro istituzione, dal comune nella cui circoscrizione il territorio era compreso, fino a quando non esercitano la facoltà prevista nel precedente comma 4.

6. La deliberazione d'istituzione della tassa o di modifica dei livelli delle tariffe, divenuta esecutiva, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e delle finanze. All'invio della deliberazione istitutiva al Ministero dell'interno è subordinata l'erogazione dei contributi perequativi statali del 1987.

7. Il gettito è attribuito al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Art. 15.

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque:

a) occupa, conduce o detiene a qualunque titolo, anche mantenendoli a propria disposizione non utilizzati, locali a qualunque uso adibiti o destinati situati nell'ambito del territorio comunale. Se non vi è occupante o conduttore, la tassa è sempre dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile;

b) esercita, in aree situate nel territorio comunale, attività commerciali, industriali, artigiane, nonchè ogni altra attività imprenditoriale riconducibile alla previsione di cui all'art. 2195 del codice civile;

c) per gli immobili ad utilizzazione temporanea o stagionale, risulta proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, salvo il diritto di rivalsa esercitabile nei confronti del soggetto che abbia avuto nel corso dell'anno la disponibilità dell'immobile.

Art. 16.

Tipologia degli immobili

1. La tassa è commisurata alla superficie interna utile dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Le aree e i locali che costituiscono pertinenze o accessorio di insediamenti commerciali, industriali e artigianali, nonchè i locali che costituiscono pertinenze di abitazioni civili, sono calcolati in misura non inferiore al 5 e non superiore al 50 per cento della loro superficie. La predetta misura, anche differenziata per le diverse classi di immòbili, è fissata con deliberazione del consiglio comunale. La superficie dei locali, diversi dalle abitazioni rurali, che costituiscono pertinenze rurali, comprese le serre, non è calcolata. Le aree di superficie o sotterranee in cui si svolgono le attività degli insediamenti industriali, commerciali e artigianali sono calcolate per la sola parte effettivamente utilizzata. Le aree demaniali date in concessione per l'utilizzazione industriale, commerciale e artigianale sono calcolate limitatamente alla parte relativa alle strutture fisse non coperte.

2. Non si tiene conto, nella determinazione della superficie tassabile, delle aree di cui all'art. 270, comma secondo, del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. La tassa è dovuta in ragione di anno; per le frazioni di anno la tassa è dovuta in ragione dei mesi interi per i quali si è protratta la disponibilità o l'utilizzazione, intendendosi per mese intero anche le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

4. Le nuove costruzioni sono soggette alla tassa dal mese nel quale esse sono divenute atte all'uso cui sono destinate o dal quale è iniziata la utilizzazione.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono ripartiti nelle seguenti classi:

prima classe: abitazioni, alloggi collettivi diversi da quelli indicati nelle altre classi;

seconda classe: alberghi, pensioni, locande, residences, villaggi turistici, pubblici esercizi, anche all'aperto, esercizi commerciali, studi professionali;

terza classe: ospedali e case di cura, biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo, circoli ed altri locali destinati ad attività ricreative, stabilimenti balneari e termali;

quarta classe: insediamenti industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, espositivi, magazzini;

quinta classe: uffici privati, istituti di credito e di assicurazione, sale da ballo, distributori di carburanti;

sesta classe: aree destinate all'esercizio di attività commerciali, industriali ed artigianali, campeggi e piste da ballo all'aperto;

settima classe: uffici dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti parastatali, degli enti pubblici esercenti servizi di pubblica utilità, delle aziende autonome dello Stato, delle aziende municipalizzate e consortili; stazioni per servizio di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; sedi di enti, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale; ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi; istituti d'istruzione.

6. Con delibera del consiglio comunale le classi possono essere integrate, secondo criteri di omogeneità e di intensità dell'utenza, con l'indicazione di categorie di immobili diverse da quelle indicate nel precedente comma 5.

Art. 17.

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli immobili utilizzati dal comune nel proprio territorio, nonchè quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione;

b) i presidi ospedalieri e i presidi sanitari delle unità sanitarie locali e quelli ancora non confluiti nell'unità sanitaria territorialmente competente, nonchè gli edifici in cui hanno sede gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'ente ospedaliero «Ospedali Galliera»;

c) le strade ferrate; le autostrade e le aree portuali ed aeroportuali, le aree di rispetto e di ornamento, nonchè i locali e le aree non presidiati adibiti esclusivamente ad ospitare le stazioni elettriche e le cabine elettriche di trasformazione o apparecchiature ed impianti similari per l'esercizio di servizi di pubblica utilità;

d) gli edifici aperti al culto della chiesa cattolica, delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonchè delle comunità israelitiche e degli altri enti di culto che abbiano ottenuto il riconoscimento civile in base agli articoli 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 10 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

e) gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i nuovi fabbricati realizzati da enti pubblici edilizi o da imprese costruttrici, destinati all'assegnazione o alla vendita, limitatamente alle sole unità immobiliari non occupate, sino a quando non siano assegnate o vendute e comunque non oltre i primi ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori certificata dagli uffici comunali;

g) gli immobili demaniali riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

h) le aree rurali, boschive, marine, fluviali e lacustri in cui si svolgono attività agricole, di allevamento e di ripopolamento faunistico;

i) gli immobili situati in zone appositamente definite, nelle quali il comune non fornisce nessuno dei servizi indicati al comma 2 dell'articolo 18;

l) i locali assoggettati a ristrutturazione, limitatamente al periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e fino alla data di ultimazione, certificate dagli uffici comunali.

2. I comuni hanno facoltà di determinare la riduzione fino al 50 per cento degli importi previsti nelle tariffe allegate al presente decreto per gli immobili adibiti ad abitazioni in edifici o comparti di edifici dichiarati particolarmente degradati ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, degli enti aventi fini di beneficenza, di istruzione e culturali, destinati esclusivamente all'esercizio delle loro attività istituzionali, e per gli immobili degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, destinati esclusivamente all'eser-

cizio delle attività di religione e di culto a norma dell'articolo 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di utilizzazione o di esercizio di attività consentiti solo per periodi stagionali da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta; per le abitazioni rurali aventi i requisiti di cui all'articolo 16 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e, semprechè non abbiano fini di lucro, per ospedali, musei e pinacoteche pubblici e privati, sedi di collettività aventi finalità assistenziali.

3. Per gli edifici di valore storico ed artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, le tariffe sono ridotte ad un terzo.

Art. 18.

Tariffa

1. La tariffa è stabilita, in conformità alle tabelle allegate al presente decreto, per importi riferiti a metro quadrato di superficie interna utile, secondo livelli che tengono conto della dotazione dei servizi, per ciascuna delle classi definite nell'articolo 16. Ai fini dell'applicazione della tariffa le frazioni di superficie superiori a mezzo metro quadrato si considerano uguali a un metro quadrato.

2. Gli importi della tariffa — primo livello — sono ridotti ad un terzo per le zone nelle quali il comune non fornisce più di due dei seguenti servizi: rete viaria comunale; illuminazione pubblica; smaltimento rifiuti solidi urbani; rete di distribuzione di acqua potabile; rete fognaria.

3. I comuni hanno facoltà di applicare anche per una sola parte del territorio comunale, secondo criteri di uniformità fra zone ugualmente dotate e semprechè la copertura dei servizi a domanda individuale raggiunga nell'ultimo consuntivo deliberato la percentuale prevista per legge:

a) il secondo livello della tariffa, se il comune fornisce almeno tre dei servizi indicati nel comma 2;

b) il terzo livello della tariffa, se vengono forniti tre dei servizi indicati nel precedente comma 2 e 4 dei seguenti: depurazione; trasporto pubblico urbano; scuola materna; asilo nido; trasporto alunni; biblioteca o museo; teatro; palestre o piscine; verde pubblico; verde attrezzato;

c) il quarto livello della tariffa, se vengono forniti tutti i servizi indicati nel comma 2 ed almeno cinque dei servizi indicati nella precedente lettera *b)*.

4. I comuni deliberano gli importi della tariffa nell'ambito del livello prescelto determinandoli in misura comunque inferiore a quelli del livello successivo, con arrotondamento alle 10 lire. I comuni che possono applicare il quarto livello della tariffa hanno facoltà di aumentarne gli importi fino ad un massimo del 20 per cento.

5. Se il comune si avvale della facoltà prevista dai commi 3 e 4, il gettito non può superare per ciascun esercizio finanziario il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. In ogni caso la tariffa deve essere determinata in misura tale da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1986, ovvero per l'anno 1985 nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 14, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. I predetti limiti sono calcolati al netto dei contributi assistenziali che i comuni, sulla base di criteri predeterminati con apposita deliberazione, accordano per il pagamento della tassa per i servizi comunali anche sotto forma di esonero o di riduzione a soggetti in particolari condizioni di disagio economico. Gli elenchi dei beneficiari debbono essere resi pubblici con deposito nella segreteria comunale.

Art. 19.

Versamenti

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 15 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per lo stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato alla disponibilità dell'immobile nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre.

2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. I soggetti indicati al comma 1 possono effettuare, con le stesse modalità ivi indicate, entro il 31 ottobre, un versamento corrispondente alla tassa dovuta per l'intero anno.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trovano gli immobili, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale o dagli istituti di credito convenzionati col comune, in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve essere conforme al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. Il versamento diretto può altresì essere effettuato su conto corrente postale del comune, con impiego di stampati conformi al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. La distinta di versamento e il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contribuente.

Art. 20.

Esibizione della ricevuta di pagamento

1. I comuni possono prescrivere, con apposita deliberazione dei consigli comunali, che per l'ottenimento di alcuni o di tutti i servizi a domanda individuale o per il rilascio ed il rinnovo di licenze di esercizio e di autorizzazioni di competenza comunale, i richiedenti presentino copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa sui servizi comunali.

Art. 21.
Liquidazione d'ufficio e accertamento

1. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti delle distinte di versamento e dai certificati di allibramento, alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

2. Ai fini della liquidazione della tassa, i comuni possono, senza necessità di emettere l'avviso di accertamento di cui al successivo comma 3, correggere gli errori materiali e di calcolo. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il comune procede all'accertamento, sia in rettifica che di ufficio, mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione della superficie accertata e della classe di appartenenza dell'immobile, nonchè della tassa e della maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali la superficie è stata calcolata e la classe è stata attribuita.

4. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione devono essere rispettivamente notificati o comunicati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo.

Art. 22.
Sanzioni

1. Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento diretto previsto dall'articolo 19, o lo effettua in misura inferiore, è soggetto alla soprattassa del 40 pre cento delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell'articolo 21.

2. La soprattassa di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento se il versamento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di scadenza.

3. Per l'omesso o insufficiente versamento della tassa rilevato in sede di accertamento d'ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

4. Se i versamenti diretti non vengono effettuati entro le prescritte scadenze, sugli importi non versati si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni semestre, decorrente dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.

5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati non conformi ai modelli approvati dai Ministri dell'interno e delle finanze si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.

6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere con separati avvisi, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione.

Art. 23.
Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso, il contribuente può ricorrere all'intendente di finanza competente per territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica.

2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è ammesso ricorso, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro sessanta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa. Il contribuente può ricorrere al Ministro anche dopo il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

3. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

4. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

5. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 24.
Riscossione coattiva e rimborsi

1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione o nell'avviso di accertamento, il comune notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro il termine di sessanta giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il rimborso della tassa, delle sanzioni e degli interessi può essere richiesto dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento.

Art. 25.
Soppressione di tributi

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 sono soppresse:

a) l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 135 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. È fatto comunque salvo l'obbligo di munirsi della piastrina metallica di riconoscimento di cui all'articolo 136 del predetto regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; il costo della piastrina è corrisposto mediante versamento diretto alla tesoreria del comune

b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986 sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986.

3. Nei comuni che istituiscono la tassa per i servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 1986 non si applicano i tributi di cui al comma 1, con effetto dal 1° gennaio 1986. Tuttavia le somme eventualmente corrisposte, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di imposta sui cani relative al detto anno 1986, sono computate dal contribuente in detrazione sui versamenti da eseguire, per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 19.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 26.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 27.

Tributi locali minori

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b)*, del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 maggio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

4. L'aumento di cui al comma 1 deve intendersi applicabile anche al minimo di tariffa di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per le affissioni di urgenza, notturne e festive.

Art. 28.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilovattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministriale dei prezzi.

2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilovattora consumato.

3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte, senza il consenso dell'ente locale, trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo

anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 maggio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio 1986.

6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 29.

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

2. Per le tasse sulle concessioni comunali versate entro il 31 dicembre 1985, nella misura vigente antecedentemente alla predetta data, non si fa luogo all'applicazione di interessi, soprattasse e pene pecuniarie per il versamento integrativo degli aumenti previsti dal presente decreto, effettuato entro la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Art. 30.

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

1. Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 maggio dello stesso anno.

Art. 31.

Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia

1. Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonché al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie.

Art. 32.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

c) quanto a lire 1.245.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti «Contributi in favore delle comunità montane» e «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento».

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5, comma 3, valutato in lire 137 miliardi per l'anno 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1988 dell'accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 28

TABELLA *A*

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI PER I COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI

Classe di immobili	Primo livello lire per metro quadrato	Secondo livello lire per metro quadrato	Terzo livello lire per metro quadrato	Quarto livello lire per metro quadrato
Prima	650	850	1.050	1.250
Seconda	1.600	2.100	2.600	3.100
Terza	500	650	800	950
Quarta	450	590	730	870
Quinta	2.000	2.600	3.200	3.800
Sesta	400	500	600	700
Settima	350	450	550	650

TABELLA *B*

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI PER I COMUNI DA 5.000 A 59.999 ABITANTI

Classe di immobili	Primo livello lire per metro quadrato	Secondo livello lire per metro quadrato	Terzo livello lire per metro quadrato	Quarto livello lire per metro quadrato
Prima	700	950	1.200	1.450
Seconda	1.800	2.450	3.100	3.750
Terza	550	750	950	1.150
Quarta	500	650	800	950
Quinta	2.500	3.400	4.300	5.200
Sesta	450	600	750	900
Settima	400	540	680	820

TABELLA *C*

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI PER I COMUNI DA 60.000 ABITANTI E OLTRE

Classe di immobili	Primo livello lire per metro quadrato	Secondo livello lire per metro quadrato	Terzo livello lire per metro quadrato	Quarto livello lire per metro quadrato
Prima	750	1.000	1.300	1.800
Seconda	2.000	2.800	3.600	4.200
Terza	600	850	1.100	1.350
Quarta	550	780	1.010	1.240
Quinta	3.000	4.200	5.400	6.600
Sesta	500	700	900	1.100
Settima	450	640	830	1.020

86G0429

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1986, n. **134**.

Disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a favorire la realizzazione di opere pubbliche nell'area metropolitana di Napoli e nel porto di Livorno, nonché a fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri conferiti, con le disposizioni del titolo VIII della medesima legge, al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania, in qualità di commissari straordinari di Governo, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1986.

Art. 2.

1. Per far fronte agli interventi relativi alla esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo alla pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste, il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1986, della somma di lire 80 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «difesa del suolo».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, non impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 27

86G0428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. **135.**

Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo il quale i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine della sicurezza pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'annesso regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, vistato dal ministro proponenete.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
SPADOLINI, *Ministro della difesa*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 15

REGOLAMENTO CHE STABILISCE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Generalità

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

Art. 2.

Armamento

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è:

individuale
di reparto.

L'armamento di reparto si distingue in:

ordinario
speciale.

Art. 3.

Armamento individuale - Definizione

L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, e in dotazione personale pe tutta la durata del rapporto di servizio.

Esso consta di una pistola.

Art. 4.

Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario deve:

a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal uopo organizzate dall'Amministrazione.

L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

Art. 5.

Armamento di reparto - Definizione

Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale comandato in operazioni di servizio secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Art. 6.

Armamento di reparto - Assegnazione

Le armi di reparto sono assegnate dalla Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale agli uffici, reparti e istituti di istruzione in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire.

Le armi di reparto sono consegnate al personale comandato in operazioni di servizio, oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento, dal dirigente dell'ufficio o dal comandante del reparto o dal direttore dell'istituto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma in rapporto alle esigenze.

Le armi devono essere immediatamente riconsegnate al termine del servizio o a cessata esigenza.

Art. 7.

Armamento di reparto - Gestione e custodia

In ambito provinciale l'armamento è gestito dalla maggiore unità d'inquadramento, che ne cura la custodia in una armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione a esigenze operative.

Analogamente devono provvedere le scuole ed i reparti mobili.

Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati e/o dotati di inferriate e grate: devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

Presso gli altri edifici e comandi il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche ed idonei ambienti.

Art. 8.

Armamento ordinario di reparto - Costituzione

Costituiscono armamento ordinario di reparto le armi per l'uso delle quali è richiesto addestramento obbligatorio di base per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia.

Esse sono:

a) sfollagente ordinario;
b) artifici;
c) arma corta da addestramento;
d) arma lunga da addestramento;
e) fucile ad anima liscia;
f) fucile o carabina ad anima rigata;
g) fucile per proiettili neutralizzanti;
h) pistola mitragliatrice;
i) moschetto automatico;
l) fucile mitragliatore.

Art. 9.

Armamento speciale di reparto - Costituzione

L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi, di uso individuale o collettivo, il cui uso è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di abilità.

In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.

L'armamento speciale è costituito dalle seguenti armi:

a) pistola semiautomatica;
b) pistola a tamburo;
c) pistola mitragliatrice;
d) fucile o carabina ad anima rigata;
e) arma collettiva automatica;
f) arma collettiva a tiro curvo;
g) armi autopropulse;
h) bombe a mano o da fucile;
i) esplosivi.

Titolo II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

Art. 10.

Pistola semiautomatica

La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;
chiusura: stabile;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;
azione: singola ovvero singola e doppia;
sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore a lancio inerziale;
mire: registrabili in direzione;
lunghezza canna: 100/140 mm;
peso in ordine d'impiego: non superiore a 1300 g.

Titolo III

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ORDINARIA DI REPARTO

Art. 11.

Sfollagente

Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60.

Art. 12.

Artifici

Gli artifici in dotazione ordinaria di reparto possono essere illuminanti, da segnalazione e sfollagente.

Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luce bianca o colorata, sono impiegabili con apposito strumento di lancio o con arma lunga.

Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo strumento. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.

Art. 13.

Arma corta da addestramento

L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,6 mm o 38 (nominale) o 9 mm;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica, con azione singola e/o doppia;
capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria/percussore lanciato/prima monta/cane rimbalzante;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non superiore a 6" (152,4 mm);
peso in ordine d'impiego: non superiore a 1,4 kg.

Art. 14.

Arma lunga da addestramento

L'arma lunga da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm;
chiusura: stabile metastabile/a massa;
ripetizione: ordinaria e/o semiautomatica e/o automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
peso in ordine d'impiego: non superiore a 5,5 kg.

Art. 15.

Fucile ad anima liscia

Il fucile ad anima liscia in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 12;
caricamento: multiplo;
ripetizione: manuale e semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacità: non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 16.

Fucile/carabina ad anima rigata

Il fucile/carabina ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm o 7,62 mm;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: manuale/semiautomatica e/o automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
lunghezza totale: non superiore a 120 cm;
peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,5 kg.

Art. 17.

Fucili per proiettili neutralizzanti

Il fucile per proiettili neutralizzanti o illuminanti o fumogeni in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: non inferiore a 37 mm;
caricamento: singolo o multiplo;
ripetizione (con caricamento multiplo): manuale e semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacità (con caricamento multiplo): non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 8" (21 cm);
lunghezza totale: non superiore a 110 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 18.

Pistola mitragliatrice

La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: 15/40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: 150/250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 19.

Moschetto automatico

Il moschetto automatico in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;
chiusura: a massa;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: 15/40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: 150/250 mm;
peso in ordine d'impiego: non superiore a 4,2 kg.

Art. 20.

Fucile mitragliatore

Il fucile mitragliatore in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm/7,62 mm;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: minimo 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinarie e/o d'impugnatura;
mire: registrabili/ottiche/notturne;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
lunghezza totale: non superiore a 120 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.

Titolo IV

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

Art. 21.

Pistola semiautomatica

La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile;

capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;
azione: singola e/o doppia;
sicura o sicure: ordinaria/prima monta del cane/percussore lanciato;
mire: fisse o registrabili;
lunghezza canna: 100/150 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1.300 g (eventuali accessori esclusi).

Art. 22.

Pistola a tamburo

La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 38 o 357 o 9 parabellum;
capacità tamburo: 5/6 cartucce;
azione: singola e doppia;
sicura: cane rimbalzante;
mire: fisse o registrabili;
lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);
peso in ordine di impiego: non superiore a 1.400 g (eventuali accessori esclusi).

Art. 23.

Pistola mitragliatrice

La pistola mitragliatrice in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: 10/40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne;
lunghezza canna: 100/250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg (eventuali accessori esclusi).

Art. 24.

Fucile o carabina ad anima rigata

Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,6 mm/5,56 mm/7,62 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: registrabili/ottiche/notturne;
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
lunghezza totale: non superiore a 120 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg (eventuali accessori esclusi).

Art. 25.

Arma collettiva automatica

L'arma collettiva automatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm/7,62 mm/12,7;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: non inferiore a 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: registrabili od ottiche;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg (compreso l'affusto).

Art. 26.

Arma collettiva a tiro curvo

L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto e nebbiogene; deve avere calibro non superiore a mm 81 (nominali) e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.

Art. 27.

Armi autopropulse

Le armi autopropulse in dotazione di reparto deve essere idonee allo svolgimento di azioni nebbiogene e contro opere resistenti; devono avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.

Art. 28.

Bombe a mano/da fucile

Le bombe in dotazione di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.

Art. 29.

Esplosivi

Gli esplosivi in dotazione di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.

Titolo V

DOTAZIONI VARIE

Art. 30.

Armi ad aria/gas compressi

Ai fini addestrativi l'Amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in cal. 4,5 mm.

Art. 31.

Armi bianche

L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza nonché per i reparti di servizio a cavallo.

Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio aereo, subacqueo, di montagna e di sicurezza.

Art. 32.

Armi ad esclusivo uso sportivo

L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

Art. 33.

Accessori - Tromboncino

Le armi di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 8 possono essere dotate di tromboncino per il lancio di bombe o artifici.

Art. 34.

Accessori - Mire speciali

Le armi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 9 possono essere dotate di congegni di puntamento ottici/luminosi/elettronici.

Art. 35.

Accessori - Moderatore di suono

Le armi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 9 possono essere dotate di moderatore di suono.

Art. 36.

Installazioni mobili

Le armi di cui agli articoli 17, 20, 25, 26 e 27 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi, ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni appartenenti all'Amministrazione.

Art. 37.

Armi per proiettili narcotizzanti

L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Previsione sostituzione pistole M. 34 ed M. 35

Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 9 mm.

Art. 39.

Previsione sostituzione moschetti M. 91

I moschetti M. 91 cal. 6,5 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm, 7,62 mm e 12.

Art. 40.

Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38

Le mitragliatrici M. 35, M. 37 ed M. 38 in cal. 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in cal. 5,56 mm e 7,62 mm.

Art. 41.

Dotazione di reparto

Le armi e gli accessori di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 fanno parte della dotazione ordinaria di reparto; gli accessori di cui agli articoli 34 e 35 fanno parte della dotazione speciale di reparto.

Art. 42.

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

Nel decreto di cui al precedente comma sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

86G0396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 136.

Modificazioni al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Visto il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato nella tabella *A*, annesso 1, con decreto interministeriale 7 maggio 1984, e nella tabella *B*, annesso 2, con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 912;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. *(Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza).* — Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

categoria *A*: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria *B*: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria *C:* volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare «Nunziatella», allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

per i militari di leva:

categoria *D:* ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
categoria *E:* militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Art. 5. *(Composizione e collocazione dei COIR).* — I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie *A, B, C, D* ed *E.*

La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella *B,* annesso 2, al presente regolamento.

La tabella *B* viene modificata, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze.

Art. 7. *(COBAR per frequentatori di istituti di formazione).* — Presso istituti — accademie, scuole, collegi — e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo viene istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori.

I COBAR allievi si intendono in aggiunta ai COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati.

Il personale allievo dà luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base ed alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non può comunque superare il periodo di un anno.

I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi.
I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e che debbano permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni.

L'inizio di un nuovo corso non dà luogo a nuove elezioni laddove esiste già un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata.
I capi di stato maggiore della Difesa e di Forza armata nonché i comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla parte terza del presente regolamento, per quanto applicabili.

Art. 9. *(Competenze del COCER).* — Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari.

Qualora i problemi trattati riguardino il servizio di leva, il COCER deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.

Art. 10. *(Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza).* — Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
e) condizioni igienico-sanitarie;
f) alloggi.

Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.

I comandanti corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'aquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al precedente primo comma, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.

Art. 11. *(Particolari competenze dei COIR e dei COBAR).* — L'amministrazione militare, unica competente a mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto dei COIR e dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

In tal caso l'amministrazione militare, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.

I comandanti responsabili possono avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

Art. 12. *(Facoltà e limiti del mandato).* — I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.

Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale «per motivi di servizio».

L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal presente regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.

I membri dei consigli della reppresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal presente regolamento;
d) svolgere attività che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel presente regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 13. *(Durata del mandato).* — Il mandato e conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

per i militari delle categorie *A* (ufficiali) e *B* (sottufficiali): due anni;
per i militari della categoria *C* (volontari): due anni per i volontari dei Corpi armati e sei mesi per i volontari delle Forze armate;
per i militari delle categorie *D* ed *E:* sei mesi;
per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-*bis*.

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;
b) passaggio ad altra categoria;
c) trasferimento;
d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere *a), b), e)* ed *f)* di cui al quarto comma del successivo art. 19;
e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purchè il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato.

Art. 14. *(Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni).* — Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato piu elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

Nel COCER le riunioni sono presiedute:

quelle di categoria, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria;
quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno.

Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 13, lettera *e)*.

Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

Art. 15. *(Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni)*. — I militari delle categorie *A, B, C, D* ed *E* di ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'art. 6, eleggono — con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli — propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.

I rappresentanti nei COBAR delle categorie *A, B, C, D* ed *E* eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.

I rappresentanti nei COIR delle categorie *A, B,* e *C* eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.

I rappresentanti nei COIR delle categorie *D* ed *E* eleggono nel proprio ambito i delegati a partecipare alla riunione annuale, indetta dal Ministro della difesa, prevista dall'art. 19 della legge n. 382/1978.

Prima della scadenza del mandato biennale, il Ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo biennio:

a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;
b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervellate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:

dagli stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;
dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;
dai comandanti delle unità di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie *C, D* ed *E*, per la sostituzione dei delegati dei COBAR.

Art. 16. *(Posti di votazione)*. — Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione «comandante»), al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei «posti di votazione», da organizzare all'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati.

Se previsti più posti di votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di «posto n. 1».

Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.

Gli scrutatori:

a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;
b) sono sorteggiati, ad accezione del presidente che é designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti;
c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.

Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:

l'elenco degli elettori;
tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;
una copia del presente regolamento;
le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonché di matite.

Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 17. *(Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio)*. — Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.

L'elettore:

vota soltanto nel posto in cui é iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;
riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità, una scheda autenticata;
si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, ed, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;
piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la depositá nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

Il posto di votazione é aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.

Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.

Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Art. 19. *(Norme particolari per l'elezione dei COBAR).* — Ai sensi del primo comma del precedente art. 15, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di appartenenza.

I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unità di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unità di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza.

Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un solo candidato della propria unità elementare.

Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili i militari specificati al primo comma e al secondo comma del presente articolo purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere il comandante dell'unità di base;
b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva;
d) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della medesima legge;
e) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva;
f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

Per i militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato.

Il comandante pubblica sugli alibi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine albetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.

Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.

Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.

Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente e verrà sostituito secondo quanto stabilito al precedente art. 13.

Art. 20. *(Norme particolari per l'elezione dei COIR).* — Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art. 15.

Ciascun elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR.

Il comandante dell'ente cui è collegato il COIR da eleggere:

a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;

c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

Art. 21. *(Norme particolari per l'elezione del COCER).* — Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato.

Sono elettori i militari di cui al terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti COIR.

Gli stati maggiori di Forza armata e i comandi generali, ciscuno per la parte di competenza:

a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;

b) pubblicano sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;

c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

La proclamazione degli eletti nel COCER è fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla scorta dei verbali inviati dai capi di stato maggiore di Forza armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonché alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art. 22. *(Propaganda).* — Ogni eleggibile può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.

L'attività di propaganda deve essere svolta:

a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel piu assoluto rispetto delle norme disciplinari;

b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni;

c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo.

Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'Amministrazione militare, la quale dovrà altresì garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.

Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dei comandanti disporne la eliminazione.

Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal comandante in appositi locali.

Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

Art. 23. *(Natura e iniziativa dell'attività).* — L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.

I COBAR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.

L'attività dei COBAR si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del COBAR.

I COBAR possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità ed i tempi di tali incontri sono determinati dal comandante.

In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base viene tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base di apposita delibera già presentata al comandante dell'unità di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dal precedente art. 22 per la propaganda orale.

Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COBAR può essere promossa dal COIR corrispondente o dal comando dell'unità di base.

Art. 24. *(Procedure).* — Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al comandante dell'unità di base corrispondente.

Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza.

Il comandante risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COBAR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COIR corrispondente.

Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COBAR con il comandante dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

I rapporti con il COIR corrispondente, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

Di tali rapporti il comando corrispondente è tenuto informato con copia della relativa documentazione.

Delegazioni dei COBAR possono essere ascoltate dal COIR corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio intermedio, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico.

Art. 25. *(Natura e iniziativa dell'attività).* — L'attività dei COIR è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente.

Tale attività può essere generata dalla necessità di coordinare questioni similari di carattere locale che interessano vari COBAR corrispondenti, oppure dall'esame di questioni che non sono state risolte al livello di base.

I COIR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del COCER.

Per la formulazione dei pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività dei COIR può essere promossa da parte del COCER o dell'alto comando periferico corrispondente.

Art. 26. *(Procedure).* — Le conclusioni alle quali perviene un COIR vengono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente.

Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta o ritenendo comunque il COIR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata.

Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente viene tenuto informato con copia della relativa documentazione.

I COIR possono richiedere il parere di uno o più COBAR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti.

Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dello stato maggiore o del comando generale interessato.

Art. 27. *(Natura e iniziativa dell'attività).* — L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19, commi quarto e ottavo, della legge n. 382/1978.

Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o dall'autorità gerarchica, ovvero dai COIR.

Il COCER può inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da un COIR per il tramite della sezione competente, a causa dell'interesse che rivestono o perchè non hanno trovato soluzione.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza mantengono stretti contatti con il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di comunicare con tempestività alle rispettive sezioni del COCER dati concreti sulle trattative e sulle posizioni dei sindacati di polizia in materia di trattamento economico e normativo del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 28. *(Procedure).* — Le conclusioni alle quali perviene il COCER in merito a questioni a carattere interforze vengono presentate per iscritto con apposito verbale, al capo di stato maggiore della Difesa.

Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve riportare anche i pareri di minoranza.

Il capo di stato maggiore della Difesa risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COCER che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della difesa.

Quando si tratta di materia che riguarda una singola Forza armata o Corpo armato, la sezione del COCER interessata esamina autonomamente il problema ed il relativo presidente ne consegna le conclusioni al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale.

Il capo di stato maggiore di Forza armata o comandante generale risponde entro il termine di due mesi motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta o ritenendo comunque la sezione che la questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene sottoposta al presidente del COCER che adisce il Ministro della difesa; ove la questione riguardi

esclusivamente la Guardia di finanza, il presidente del COCER delega il presidente di sezione ad adire direttamente il Ministro delle finanze.

Quando si tratta di materia che riguarda una singola categoria di personale, il presidente del COCER, sentito il comitato di presidenza, assegna per l'esame la questione alla commissione di categoria interessata e richiede i pareri in proposito alle altre commissioni. Le conclusioni dell'esame della commissione interessata ed i pareri delle altre commissioni devono essere resi noti per iscritto, con apposito verbale, al presidente del COCER per l'inoltro al capo di stato maggiore della Difesa.

Quando si tratta di materia che riguarda il servizio di leva il COCER sente, con le modalità previste dal regolamento interno, i delegati delle categorie *D* ed *E* eletti nei COIR.

Il COCER può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ai sensi dell'art. 19, comma quinto, della legge n. 382/1978.

Le sezioni COCER possono richiedere il parere di uno o più COIR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dello stato maggiore o comando generale corrispondente, delegazioni dei COIR confluenti.

Art. 36. *(Annotazioni nella documentazione del personale).* — La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:

«Eletto nel consiglio .... (centrale, intermedio, di base) di rappresentanza del .... (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza intermedio o di base) per la categoria .... (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal ....».

La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione, formulata nei termini seguenti:

«Cessa dal mandato di membro del consiglio .... del .... per la categoria .... per .... (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'art. 13 o per altri motivi) a decorrere dal ....».

Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue:

«Dal .... al .... ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza ....».

Art. 37. *(Informazione sulla attività svolta dagli organi di rappresentanza).* — Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base e, ove necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si articola.

Il testo delle deliberazioni di ciascun COIR è inviato ai COBAR che hanno provveduto alla sua elezione, per l'affissione agli albi delle unità di base.

Il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unità di base.

Le suddette attività sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare.

È vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblca 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, dopo l'art. 7, è inserito il seguente:

Art. 7-*bis*. *(COBAR speciali all'estero).* — Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi Nato all'estero vengono istituiti, con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, COBAR speciali interforze.

Il personale interessato elegge, con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie categorie presenti, con validità limitata al livello di base.

Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile purchè sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19 e debba rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei mesi dalla data delle elezioni.

Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di due anni.

Art. 3.

L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

La tabella *B*, annesso 2, e la tabella *C*, annesso 3, al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 12

TABELLA *B*

CONSIGLI INTERMEDI DI RAPPRESENTANZA

ANNESSO 2

Composizione

Denominazione	Rappresentanti					
	Cat. *A*	Cat. *B*	Cat. *C*	Militari di leva Cat. *D*	Militari di leva Cat. *E*	Totale
Esercito:						
1. Regione militare nord-ovest	2	2	2	2	3	11
2. Regione militare nord-est	2	2	2	2	4	12
3. Regione Tosco-Emiliana	2	2	2	2	4	12
4. Regione militare centrale	2	3	2	2	5	14
5. Regione militare meridionale	2	2	2	2	4	12
6. Regione militare della Sicilia	2	2	2	2	3	11
7. Regione militare della Sardegna	2	2	2	2	2	10
8. 3° C.A.	2	2	2	2	4	12
9. 4° C.A.	2	2	2	2	4	12
10. 5° C.A.	2	2	2	2	4	12
Marina:						
1. Comando in capo sq. navale	2	2	2	2	2	10
2. Maridipart Alto Adriatico	2	2	2	2	2	10
3. Maridipart Alto Tirreno	2	2	2	2	2	10
4. Maridipart Basso Tirreno	2	2	2	2	2	10
5. Maridipart Jonio e canale d'Otranto	2	2	2	2	2	10
6. Marisicilia	2	2	2	2	2	10
7. Marisardegna	2	2	2	2	2	10
Aeronautica:						
1. 1ª Regione aerea	2	4	2	2	4	14
2. 2ª Regione aerea	2	6	2	2	4	16
3. 3ª Regione aerea	2	3	2	2	2	11
Arma dei carabinieri:						
1. 1ª Divisione «Pastrengo»	2	2	6	2	2	14
2. 2ª Divisione «Podgora»	2	3	7	2	2	16
3. 3ª Divisione «Ogaden»	2	2	6	2	2	14
4. Divisione scuole e unità speciali	2	2	3	2	2	11
Guardia di finanza:						
1. Ispettorato Italia nord occidentale	2	2	3	2	—	9
2. Ispettorato Italia nord orientale	2	2	2	2	—	8
3. Ispettorato Italia centrale	2	2	3	2	—	9
4. Ispettorato Italia meridionale	2	2	3	2	—	9
5. Ispettorato reparti d'istruzione	2	2	2	2	—	8

TABELLA *C*

CONSIGLI DI BASE DI RAPPRESENTANZA

ANNESSO 3

Ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilirà il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla metà.

I rappresentanti di ciascuna categoria dovranno essere, di norma, almeno 2.

Qualora si verificasse la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati dovrà essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 382/1978 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978) reca norme di principio sulla disciplina militare.

L'art. 5, primo comma, della legge prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sia emanato il regolamento di disciplina militare, in esecuzione della legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Il testo degli articoli 18 e 19 della medesima legge è il seguente:

«Art. 18. — Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato — Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Art. 19. — Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni».

L'art. 20, ultimo comma, della ripetuta legge stabilisce che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge siano emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

— Il D.P.R. n. 691/1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1980.

— Il D.M. 7 maggio 1984 è stato pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa n. 26 del 30 giugno 1984 (data di pubblicazione 13 settembre 1984).

— Il D.P.R. n. 912/1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1985.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 382/1978 (richiamato nel nuovo testo degli articoli 12, 15 e 27 del D.P.R. n. 691/1979) v. nelle note alle premesse.

— L'ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 382/1978 (richiamato nel nuovo testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 691/1979) così dispone:

«Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta».

— L'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121/1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (richiamato nel nuovo testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 691/1979), stabilisce che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato sia esteso all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

Nota all'art. 2:

L'art. 39 del D.P.R. n. 691/1979 prevedeva che entro due anni dall'emanazione del regolamento lo stesso fosse sottoposto a revisione con le medesime procedure adottate per la sua approvazione, al fine di consentire l'introduzione delle eventuali modifiche che la concreta esperienza avesse rivelato opportune.

86G0397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1986, n. 137.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Viste le comunicazioni della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi in data 15 aprile, 22 aprile e 29 aprile 1986 concernenti la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 2 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 17.763 a L. 19.782 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 6.068 a L. 6.673, da L. 7.082 a L. 7.807 e da L. 20.259 a L. 22.556 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 29

86G0430

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1986.

Cancellazione di ufficio di veicoli dai pubblici registri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 ed il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 54, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, contenente disposizioni per la cancellazione d'ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non sono stati effettuati pagamenti di tasse automobilistiche per i periodi fissi compresi negli anni dal 1978 al 1983 ovvero sia stato eseguito il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979 senza ulteriori pagamenti sino al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1983;

Ritenuto che per gli autoscafi si procederà con separato provvedimento;

Decreta:

Nel periodo dal 2 al 31 maggio 1986 saranno esposti presso i competenti uffici del pubblico registro automobilistico gli elenchi dei veicoli soggetti alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 5, comma 54, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.

Coloro che ritengano che i propri veicoli siano stati erroneamente inclusi negli elenchi predetti possono opporsi alla cancellazione producendo motivato e documentato ricorso in bollo all'ufficio del pubblico registro automobilistico che ha predisposto l'elenco, nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di cui al precedente comma.

Nei trenta giorni anzidetti gli intestatari di veicoli compresi nei menzionati elenchi possono chiedere che non si proceda alla cancellazione, con apposita istanza in bollo diretta al suindicato ufficio del pubblico registro automobilistico alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 fino alla scadenza del periodo fisso in corso alla data della richiesta, delle relative soprattasse e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Per i veicoli non compresi nei già citati elenchi per i quali, però, sussistono i presupposti di cui al cinquantaquattresimo comma dell'art. 5 sopra richiamato, gli interessati possono richiedere la cancellazione nei trenta giorni ed all'ufficio del pubblico registro automobilistico indicati nei precedenti commi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

86A3291

DECRETO 29 aprile 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali e per trasferimento degli uffici in altre sedi, devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, degli uffici IVA e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 3 MARZO 1986

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro di Ravenna.

Regione Toscana:
ufficio del registro di Pisa.

IN DATA 5 MARZO 1986

Regione Sardegna:
ufficio IVA di Nuoro.

IN DATA 6, 7 e 8 MARZO 1986

Regione Umbria:
conservatoria dei registri immobiliari di Terni.

IN DATA 10 E 11 MARZO 1986

Regione Veneto:
ufficio del registro di Pieve di Cadore.

IN DATA 20 MARZO 1986

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro di Comacchio;
ufficio del registro di Ferrara.

Regione Lazio:
conservatoria dei registri immobiliari di Rieti.

IN DATA 21 MARZO 1986

Regione Veneto:
ufficio del registro di Castelmassa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A3315

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 maggio 1986.

Disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerata la situazione venutasi a determinare a seguito dell'incidente alla centrale elettro-nucleare di Chernobyl (U.R.S.S.);

Ritenuto di dover adottare disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanità pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

ORDINA:

Art. 1.

Nei quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza è vietata la vendita al pubblico e la somministrazione di verdure fresche a foglie.

Per lo stesso periodo è altresì vietata la somministrazione di latte fresco ai bambini sino all'età di anni dieci ed alle donne in gravidanza. Tale divieto non si applica ai latti a lunga conservazione (UHT o sterilizzati), in polvere o condensati prodotti e confezionati anteriormente alla data del 2 maggio 1986.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le norme della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3375

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 Mod. 241 D.P. — Data: 11 marzo 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta. — Intestazione: Leccia Giuseppe, nato ad Atessa il 26 novembre 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A2577

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 206/I Sett. del 1° marzo 1986, l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena la donazione di L. 130.734.000 di cui L. 100.000.000 quale contributo per l'avvio dell'attuale programma di mantenimento e rinnovo degli impianti del sistema di elaborazione elettronica dell'amministrazione centrale universitaria; L. 11.734.000 da destinare all'istituto di anatomia comparata per l'acquisto di una autovettura da adibire ad attività di ricerca; L. 10.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica - div. di oncologia (cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica), quale contributo straordinario per l'avvio dell'attività della suddetta divisione in punto a ricerca sperimentale e clinica sul cancro e L. 9.000.000 da destinare all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni quale contributo per spese di pubblicazione di atlante sui differenti aspetti medico-legali della lesività.

86A3176

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel 12° Orolevante - Salone dell'oreficeria, argenteria e orologeria, in Bari.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 12° Orolevante - Salone dell'oreficeria, argenteria e orologeria, che avrà luogo a Bari dal 29 aprile al 5 maggio 1986.

86A3231

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chioggia

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 3 marzo 1986, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area d.m. di mq 852, sita nel comune di Chioggia, località Sottomarina, riportata nel catasto del comune censuario di Chioggia al foglio n. 26, mappali numeri 2576 parte e 2574 parte.

86A2861

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Augusta

Con decreto interministeriale n. 270 in data 26 marzo 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aree ubicate in Augusta (Siracusa) e riportate nel catasto del medesimo comune alla partita 546, foglio di mappa n. 61, particelle 27, 36, 37 e 85 e foglio di mappa n. 23, particella 63, superficie complessiva Ha 6.73.59.

86A2882

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche fiscali disposte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 30 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 29 aprile 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	640
Gasolio agricoltura	»	354
Petrolio agricoltura	»	343
Gasolio pesca e piccola marina	»	325
Petrolio pesca e piccola marina	»	315

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	591	594	597	600	603
Petrolio (*)	»	629	632	635	638	641
Olio comb.le fluido	L./kg	341	344	347	350	353

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A3352

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Integrazione al bando di concorso a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1985, registro n. 61 Finanze, foglio n. 301, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1985, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della Valle d'Aosta;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 concernente lo statuto speciale per la regione Valle d'Aosta;

Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978 n. 196, concernente le norme di attuazione del predetto statuto;

Ravvisata la necessità di integrare l'art. 10 del bando di concorso disponendo che i vincitori debbano sostenere prima dell'immissione in servizio, un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua francese.

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 10 del bando di concorso a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1985, registro n. 61 Finanze,

foglio n. 301, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1985, i vincitori dovranno sostenere, prima di essere immessi in servizio, un colloquio diretto ad accertare la piena conoscenza della lingua francese, innanzi ad apposita commissione da nominarsi con successivo decreto.

Art. 2.

Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, tutti i candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso per la regione Valle d'Aosta saranno singolarmente invitati a mezzo lettera raccomandata a confermare la partecipazione al concorso predetto con l'avvertenza che ove risultino vincitori dovranno sostenere il colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua francese o ad optare per la partecipazione ad uno degli altri concorsi regionali pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1985, per la stessa qualifica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1986
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 10

86A3143

Variazione della sede della prova scritta del concorso per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1986-87.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1986, registro n. 2 Finanze, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1986, contenente le norme del concorso, per esami, per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1986-87;

Visto l'art. 15 del suddetto decreto 2 gennaio 1986, con il quale si dispone che la prova scritta del concorso avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e a Lido di Ostia (Roma) presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 28 maggio 1986;

Considerato che il numero dei partecipanti alla prova scritta, in relazione alle istanze pervenute, è stimabile in un numero maggiore rispetto a quello preventivato;

Attesa la necessità di evitare ulteriori minuti frazionamenti di sistemazione dei candidati e smembramento della commissione delle prove d'esame;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire che la prova scritta dell'anzidetto concorso si svolga in idonea sede unica;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 15, primo comma, del proprio decreto 2 gennaio 1986, è così sostituito:

«La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo in sede unica a Roma presso il Centro Internazionale Roma (Hotel Ergife Palace), via Aurelia n. 619, il giorno 28 maggio 1986. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 254

86A3264

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 1° novembre 1985 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Caprara Claudio, nato a Bologna il 25 gennaio 1947	punti	100 su	100
Magelli Leopoldo, nato a Bologna il 3 dicembre 1946	»	100	»
Mantovani Carlo, nato a Lodi l'11 gennaio 1949	»	100	»
Marcer Guido, nato a Udine il 5 luglio 1947	»	100	»
Carbone Umberto, nato a Napoli il 24 settembre 1948	»	95	»
Rubino Aldo, nato a Omignano il 25 febbraio 1946	»	95	»
Alberghini Villiam, nato a Castelfranco E. il 13 gennaio 1950	»	93	»
Bianchi Simonetta, nata a Cremona il 7 marzo 1950	»	93	»
Giachino Gian Mario, nato a Torino il 3 maggio 1948	»	90	»
Piolatto Pier Giorgio, nato a Torino il 4 luglio 1946	»	90	»
Battista Giuseppe, nato a Cosenza il 25 aprile 1948	»	89	»
Perbellini Luigi, nato a Verona il 24 gennaio 1948	»	89	»
Vignone Teofilo, nato a Livinallongo del Col di Lana il 23 maggio 1942	»	89	»
Cassina Giampiero, nato a Bergamo il 13 ottobre 1946	»	88	»
Bernardini Pierluigi, nato a Lecce il 25 aprile 1947	»	87	»
Cigala Ferdinando, nato a Ghedi il 3 febbraio 1946	»	87	»
Fiorito Antonio, nato a Sannicola il 27 aprile 1946	»	87	»
Grieco Luigi, nato a Casoria il 24 maggio 1947	»	87	»

Piscitelli Michele, nato a San Severo l'8 marzo 1947	punti	87 su	100
Rizzi Lucia, nata a Venezia il 27 maggio 1946	»	87	»
Gardini Aligi, nato a Forlì il 5 settembre 1949	»	86	»
Giannella Gabriele, nato a Verona il 28 settembre 1948	»	86	»
Loi Francesco, nato a Castelgrande il 17 aprile 1947	»	86	»
Riavez Roberto, nato a Bari il 30 novembre 1949	»	86	»
Daga Simonetta, nata a Terni il 6 giugno 1948	»	85	»
De Luca Pietro, nato a Poggiofiorito il 15 dicembre 1949	»	85	»
Viola Anna, nata ad Asmara il 23 luglio 1943	»	85	»
Angotzi Giuliano, nato a Cagliari il 4 novembre 1947	»	84	»
Assennato Giorgio, nato a Bari il 22 aprile 1948	»	84	»
Beccastrini Stefano, nato a Cavriglia il 7 marzo 1948	»	84	»
Candela Silvia, nata a Firenze il 29 novembre 1946	»	84	»
Cannatelli Pasquale, nato a Sorianello il 22 maggio 1947	»	84	»
Faggionato Gino, nato ad Arcole il 3 novembre 1946	»	84	»
Mazzotta Mauro, nato a Lecce l'11 agosto 1949	»	84	»
Bodini Laura, nata a Sesto S. Giovanni il 10 marzo 1948	»	83	»
Cortona Giuseppe, nato a Lecco il 15 novembre 1950	»	83	»
Di Silvestre Paolo, nato a Milano il 20 gennaio 1947	»	83	»
Loi Anna Maria, nata a Orune il 6 ottobre 1946	»	83	»
Ariano Eugenio, nato a Lodi il 31 agosto 1949	»	82	»
Sala Giampiero Battista, nato a Cassolnovo il 14 luglio 1944	»	82	»
Zuccherelli Danilo, nato a Livorno il 20 ottobre 1949	»	82	»
Caprioli Roberto, nato a Bergamo il 12 luglio 1948	»	81	»
Giglio Margherita, nata a Milano il 14 ottobre 1938	»	81	»
Magnani Nelson, nato a Rio Saliceto il 22 marzo 1946	»	80	»
Sario Franco, nato a Cittadella il 27 giugno 1947	»	80	»
Terrana Tommaso, nato a Milano il 19 giugno 1944	»	80	»
Giovanazzi Angelo, nato a Rovereto il 20 febbraio 1947	»	79	»
L'Abbate Nicola, nato a Conversani il 19 luglio 1944	»	79	»
La Faglia Gesualdo, nato a Enna il 3 marzo 1943	»	79	»
Sisci Isidoro Santo, nato a Villapiana il 1° novembre 1936	»	79	»
Boni Camillo, nato a Domodossola il 2 aprile 1947	punti	78 su	100
Comai Marcello, nato a Jesi il 14 giugno 1949	»	78	»
Cristofolini Antonio, nato a Trento il 18 agosto 1946	»	78	»
Moneschi Maria Valeria, nata a Firenze l'8 maggio 1948	»	77	»
Borghi Alfonso, nato a Correggio il 24 novembre 1949	»	76	»
Della Torre Lelia, nata a Como il 2 luglio 1949	»	76	»
Poletti Roberto, nato a Rogno il 23 febbraio 1944	»	76	»
Proietti M. Claudia, nata a Roma il 10 gennaio 1950	»	76	»
Toffoletto Franco, nato a Desio il 5 giugno 1944	»	76	»
Picciotto Diego, nato a Palermo il 1° aprile 1948	»	75	»
Pultrone Francesca, nata a Roma l'11 novembre 1942	»	75	»
Zanframundo Nicola Crispino, nato a Castellana Grotte il 14 dicembre 1943	»	75	»
Laffi Guido, nato a Imola il 14 aprile 1949	»	74	»
Casimo Franco, nato a Palermo il 10 marzo 1949	»	73	»
Messineo Agostino, nato a Roma il 26 settembre 1946	»	73	»
Brogi Maria Grazia, nata a Firenze il 28 febbraio 1947	»	72	»
Iavicoli Angiolino, nato a Castiglione Messer Marino il 19 aprile 1937	»	72	»
Marini Nilo, nato a Pisa il 3 febbraio 1931	»	72	»
Petei Giuseppe, nato a Genova il 6 luglio 1941	»	72	»
Ratti Renata, nata a Lecco il 27 marzo 1948	»	72	»
Beretta Francesco, nato a Barzanò il 28 maggio 1947	»	71	»
Camplone Fulvio, nato a Pescara il 2 gennaio 1947	»	71	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3056

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 24 ottobre 1985, e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ronchi Paolo, nato a Genova il 22 ottobre 1948	punti	98	su 100
Burruano Francesco, nato a Piazza Armerina il 6 maggio 1943	»	97	»
Martucci Enzo, nato ad Acuto il 7 gennaio 1947	»	90	»
Toffanin Alberto, nato a Vicenza il 15 agosto 1947	»	90	»
Ferronato Giuseppe, nato a Bassano del Grappa il 22 settembre 1948	»	89	»
Strafaci Giuseppe Maria, nato a Reggio Calabria il 13 luglio 1945	»	89	»
Torrini Carlo, nato a Castiglione del Lago il 22 luglio 1948	»	89	»
Toscano Paolo, nato a Riesi il 4 agosto 1944	»	89	»
Baraglia Maurizio, nato a Perugia il 2 novembre 1943	»	88	»
Leopizzi Giuseppe, nato a Gallipoli il 7 maggio 1947	»	88	»
Rognoni Secondo, nato a Guastalla il 17 aprile 1946	»	88	»
De Gregorio Salvatore, nato a Termoli il 6 settembre 1939	»	87	»
Faldi Ferdinando, nato a Firenze il 26 febbraio 1948	»	87	»
Berrone Sid, nato a Carcare il 6 febbraio 1943	»	86	»
Ubiglia Giampaolo, nato a Bagnoli di Sopra il 12 novembre 1943	»	86	»
Marinelli Massimo, nato ad Ancona il 24 gennaio 1935	»	85	»
Santori Luigi, nato a Canegrate il 15 aprile 1946	»	85	»
Volpato Beniamino, nato a Castelfranco Veneto il 1° agosto 1947	»	85	»
Bux Michele, nato a Bari il 3 aprile 1945	»	84	»
Mazzoleni Giovanni, nato a Zero Branco il 10 novembre 1944	»	84	»
Collini Marco, nato ad Arco il 6 agosto 1948	»	83	»
Del Gaudio Guido, nato a Melfi il 14 novembre 1943	»	83	»
Braulin Cesare, nato a Trieste il 12 ottobre 1947	»	82	»
Cavaniglia Giancarlo, nato a Roma il 19 marzo 1949	»	82	»
Rui Luigi, nato a Vittorio Veneto il 3 settembre 1948	»	82	»
Lavorgna Giovanni, nato a Napoli il 26 novembre 1947	»	80	»
Moro Gianfranco, nato a Castelnuovo Don Bosco il 26 aprile 1945	»	80	»
Ostuni Giovanni, nato a Monopoli il 19 ottobre 1943	»	80	»
Del Sasso Guido, nato a Vico del Gargano il 9 agosto 1941	»	79	»
Mantovani Mario, nato a Como il 19 gennaio 1946	»	79	»
Mezzasalma Angelo, nato a Ragusa il 4 giugno 1949	»	79	»
Padula Ernesto, nato a Sarno il 29 settembre 1946	»	79	»
Puledda Salvatore, nato a Villanova Monteleone il 12 luglio 1943	punti	78	su 100
Cozzolino Annunziata, nata a Carapelle il 20 agosto 1943	»	77	»
Polastri Fausto, nato a Novara il 10 aprile 1948	»	76	»
D'Ascanio Gianfranco, nato a Capistrello il 24 novembre 1949	»	72	»
Cervar Maria Fernanda, nata a Genova il 7 luglio 1941	»	71	»
Ferrari Furio, nato a Torino il 21 dicembre 1948	»	71	»
Pandolfi Paolo, nato a Treviso il 15 giugno 1949	»	71	»
Turco Claudio Vito, nato a Pulsano il 3 gennaio 1946	»	71	»
Boghi Ferdinando, nato a Roma il 10 agosto 1947	»	70	»
Bonarelli Roberto, nato a Loreto il 12 gennaio 1947	»	70	»
Maione Ciro, nato a Mestre il 20 agosto 1938	»	70	»
Pucci Vincenzo, nato a Napoli il 23 maggio 1948	»	70	»
Savoia Antonio, nato ad Alezio il 5 maggio 1937	»	70	»
Spinelli Costantino, nato a Bari il 20 luglio 1949	»	70	»
Vennarini Stefano Augusto, nato a Roma il 25 gennaio 1946	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3089

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a veterinario dirigente per la disciplina sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, sessione anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente per la disciplina di esame sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 27 dicembre 1983;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a veterinario dirigente per la disciplina di esame sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Fantini Claudio, nato a Roma il 26 dicembre 1950	punti	98	su 100
Graglia Giovanni Battista, nato a Savigliano il 14 agosto 1950	»	90	»

Ricotti Leonardo, nato a Follonica il 27 giugno 1945 . . . punti 90 su 100
Scarano Cesare, nato a Cagliari l'8 dicembre 1945 . . . » 86 »
Bolognesi Paolo, nato a Reggio Emilia il 18 gennaio 1943 . . . » 85 »
Gallo Salvatore, nato ad Andretta il 19 giugno 1930 . . . » 84 »
Rozzoni Carlo, nato a Milano il 22 gennaio 1947 . . . » 83 »
Belloli Andrea, nato a Milano il 21 agosto 1948 » 81 »
Cifoni Francesco, nato ad Accettura il 10 novembre 1930 . . . » 81 »
Belletti Alessandro, nato a Marcaria il 22 settembre 1928 . . . » 80 »
Iervoglini Francesco, nato a Lecce il 14 febbraio 1928 . . . » 80 »
Gula Giovanni, nato a Ceva il 15 settembre 1927 . . . » 79 »
Iaiza Franco, nato a Pocenia il 15 luglio 1927 » 79 »
Bonacina Cesare, nato a Calolzio Corte il 9 aprile 1947 . . . » 78 »
Savioli Mauro, nato a S. Giacomo Segnate l'8 gennaio 1947 . . . » 78 »
Tettamanti Gabriele, nato a Como il 1° marzo 1945 . . . » 78 »
Vigliani Enrico, nato a Biella il 18 ottobre 1944 » 78 »
Fedele Vincenzo, nato a Gallipoli il 1° aprile 1951 . . . » 77 »
Angeli Giovanni, nato a Chiari il 1° novembre 1924 . . . » 76 »
Borrelli Domenico, nato a Castel di Sangro, il 29 agosto 1942 . . . » 76 »
Colecchia Arcangelo, nato a Montorio nei Frentani il 24 aprile 1926 . . . » 76 »
Coviello Leonardo, nato a Potenza il 10 dicembre 1929 . . . » 76 »
Cristiani Giulio, nato a Foza il 27 gennaio 1946 » 76 »
Dadone Carlo, nato a Carrù il 22 marzo 1945 » 76 »
Dell'Agli Giuseppe, nato a Giarratana il 15 novembre 1926 . . . » 76 »
Galiero Valentino, nato a Scisciano il 5 gennaio 1928 . . . » 76 »
Tripaldi Nicola Maria, nato ad Avigliano il 27 marzo 1926 . . . » 76 »
Bursi Giuliano, nato a Baiso il 9 gennaio 1942 » 75 »
Pionzio Mario Pietro, nato ad Azeglio l'8 aprile 1933 . . . » 75 »
Adami Paolo, nato a Nogarole Rocca il 4 febbraio 1944 . . . » 74 »
Chiorboli Angelo Antonio, nato a Pettorazza il 21 ottobre 1929 . . . » 74 »
Coli Paolo, nato a S. Lorenzo in Campo il 20 settembre 1939 . . . » 74 »
Duratti Giuseppe, nato a Pavia di Udine il 21 novembre 1947 . . . » 74 »
Ghisolfi Ezio, nato a Cuneo il 5 marzo 1945 » 74 »
Paganucci Nello, nato a Piagge il 1° ottobre 1927 . . . » 74 »
Lux Oscar, nato a Cittaducale il 20 giugno 1921 » 73,50 »
Robutti Biagio, nato a Finale Ligure il 16 agosto 1947 . . . » 73 »
Ciarlariello Francesco, nato a Fossalto il 22 agosto 1928 . . . » 72 »
Colasanti Nicola, nato a Cantalice il 7 febbraio 1922 . . . » 72 »
Colombo Sergio, nato a Varese il 12 maggio 1929 . . . punti 72 su 100
Cozzarolo Paolo, nato a Cividale del Friuli il 27 ottobre 1929 . . . » 72 »
Fagiolo Gino, nato a Marsciano il 16 marzo 1931 . . . » 72 »
Gentili Eros, nato a Casina il 27 aprile 1932 » 72 »
Bartolini Giorgio, nato a Roma il 3 settembre 1941 . . . » 71 »
Mari Luciano, nato a Tolmezzo il 24 maggio 1926 . . . » 71 »
Menini Luciano, nato ad Oppeano il 14 dicembre 1940 . . . » 71 »
Morelli Pier Angelo, nato a Verbania Intra, il 27 maggio 1924 . . . » 71 »
Piacenza Salvatore, nato a Carcare il 17 maggio 1947 . . . » 71 »
Pozzer Antonio, nato a Gesualdo il 16 ottobre 1926 . . . » 71 »
Rossini Enrico, nato a Novellara il 7 maggio 1928 . . . » 71 »
Vezzani Luciano, nato a Correggio il 26 maggio 1940 . . . » 71 »
Agazzi Aldo, nato a Volongo il 14 ottobre 1928 » 70 »
Aggeri Mario, nato a Costigliole di Saluzzo, il 24 luglio 1929 . . . » 70 »
Bazzani Domenico, nato a Novellara il 6 dicembre 1941 . . . » 70 »
Bonvento Cirillo, nato ad Arquà Polesine il 24 agosto 1931 . . . » 70 »
Braganti Riccardo, nato a Città di Castello il 15 luglio 1933 . . . » 70 »
Brizio Guido, nato a Fossano il 6 gennaio 1946 » 70 »
Caruso Ignazio, nato a Bagheria il 28 gennaio 1937 . . . » 70 »
Catteruccia Pietro, nato a Lubriano il 26 dicembre 1923 . . . » 70 »
Chiari Corrado, nato a Ciano d'Enza il 21 gennaio 1941 . . . » 70 »
Colitti Renato, nato a Campobasso il 9 febbraio 1931 . . . » 70 »
Consoli Costantino, nato ad Adrara S. Martino il 18 giugno 1947 . . . » 70 »
Cornacchia Luigi, nato a Monteleone di Puglia il 7 marzo 1924 . . . » 70 »
Dolcera Mario, nato a Lonato il 1° agosto 1926 » 70 »
Ferrario Claudio, nato a Busto Arsizio il 3 giugno 1948 . . . » 70 »
Fioretta Sandro, nato a Caprino V.se il 19 gennaio 1928 . . . » 70 »
Gambetti Corrado, nato a Montecchio E. il 10 febbraio 1932 . . . » 70 »
Gilli Faliero, nato a Gattatico il 27 giugno 1944 » 70 »
Gobbi Valter, nato a Merlara il 19 novembre 1931 . . . » 70 »
Goddi Dionigio, nato a Lula il 7 maggio 1944 » 70 »
Grasso Giovanni, nato a Tronzano Veronese il 7 novembre 1926 . . . » 70 »
Jajani Lucio, nato a Camerino il 19 febbraio 1925 . . . » 70 »
Macri Salvatore, nato a Nicotera l'8 giugno 1930 . . . » 70 »
Marani Francesco, nato a Firenze il 16 dicembre 1944 . . . » 70 »
Mazzacuva Nicola, nato a Reggio Calabria il 25 marzo 1943 . . . » 70 »
Meloni Gianluigi, nato a Colturano il 5 luglio 1934 . . . » 70 »
Pascotto Otello, nato a Maniago, il 23 marzo 1927 . . . » 70 »
Pepponi Enzo, nato a Montefiascone il 19 settembre 1942 . . . » 70 »
Petracca Guido, nato a Duronia il 25 settembre 1947 . . . » 70 »
Porcari Leopoldo, nato a Villanova sull'Arda il 2 settembre 1929 . . . » 70 »

Realini Antonio, nato a Premosello il 24 agosto 1948	punti	70	su 100
Rosa Mario, nato a Milano il 30 agosto 1944	»	70	»
Rosatelli Filippo, nato ad Albano Laziale il 9 giugno 1929	»	70	»
Sanna Nicolò, nato a Bonorva il 9 luglio 1940	»	70	»
Santoro Michele, nato a Benevento il 19 novembre 1940	»	70	»
Sattin Martino, nato a Montagnana il 19 settembre 1925	»	70	»
Villella Mario, nato a Conflenti il 13 dicembre 1932	»	70	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3058

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per la disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per la disciplina di esame organizzazione dei servizi sanitari di base, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 1° novembre 1985 e successive modifiche;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità per la disciplina di esame organizzazione dei servizi sanitari di base, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Alesini Andrea, nato a Sanremo il 18 gennaio 1949	punti	97	su 100
D'Incecco Vincenzo, nato a Pescara il 14 giugno 1931	»	96	»
Ferrari Lucia, nata a Parma il 13 giugno 1947	»	96	»
Martino Giovanni, nato a Genova il 26 aprile 1927	»	95	»
Pelissero Gabriele, nato a Casale Monferrato il 17 gennaio 1950	»	95	»
Cerato Pier Luigi, nato a Vicenza il 4 marzo 1946	»	94	»
Cannone Alfio, nato a Lentini il 12 maggio 1948	»	91	»
Mariani Luciano, nato a Cremosano il 23 settembre 1931	»	91	»
Maciocco Gavino, nato a Firenze il 26 gennaio 1942	»	90	
Palumbo Biagio, nato a Siracusa l'8 giugno 1948	»	89,25	»
Schiuma Federico, nato a Milano il 25 dicembre 1929	punti	89	su 100
Ferrari Carlo, nato a Trasaghis il 15 marzo 1932	»	87	»
Rinaldi Giovanni, nato a Salerno il 26 febbraio 1925	»	87	»
Alfieri Roberto, nato a Bergamo il 17 aprile 1950	»	86	»
Giari Silvano, nato a Capannoli Valdera il 18 giugno 1946	»	86	»
Marcianò Vincenzo, nato a Corigliano d'Otranto il 1° gennaio 1929	»	86	»
Cremonini Luciano, nato a La Spezia il 13 ottobre 1927	»	84	»
Morlunghi Pasquale, nato a Torgiano il 3 gennaio 1944	»	84	»
Acocella Giovanni, nato a Zara il 23 giugno 1928	»	83	»
Paci Annamaria, nata a Terni il 29 marzo 1947	»	82	»
Polin Roberto, nato a Treviso il 26 febbraio 1942	»	82	»
Pulvirenti Giuseppe, nato a Catania il 15 ottobre 1929	»	82	»
Sensi Speranza, nata a Genova il 31 agosto 1948	»	81,25	»
Lombardi Gino, nato a S. Giovanni Rotondo il 14 settembre 1929	»	81	»
Pacchiarotti Umberto, nato a Roma il 6 agosto 1940	»	81	»
Artone Bernardino, nato a Minturno il 1° maggio 1939	»	80	»
Di Bartolomeo Enzo, nato a Torre dei Passeri il 21 agosto 1926	»	80	»
Marin Gianni, nato a Castelfranco Veneto il 9 settembre 1930	»	80	»
Munari Giorgio, nato a Carbonera il 10 settembre 1927	»	80	»
Pinna Antonio, nato a Padria il 13 dicembre 1926	»	80	»
Catte Pietro, nato a Oliena il 27 dicembre 1942	»	79	»
Fiorini Luciana, nata a Roma il 2 marzo 1937	»	79	»
Rapisarda Vincenzo, nato a Catania il 1° maggio 1946	»	79	»
Vincenzi Marcello, nato a Frosinone il 31 gennaio 1938	»	77,50	»
Ferrarella Francesco, nato ad Alcamo il 3 marzo 1938	»	77	»
Flesca Elios, nato a Reggio Calabria il 21 aprile 1938	»	77	»
Tavasanis Giancarlo, nato a Casina il 3 ottobre 1932	»	77	»
Verna Nicola Antonio, nato a Cerreto Sannita il 16 febbraio 1943	»	77	»
Baruchello Mario, nato a Castegnero il 9 ottobre 1950	»	76	»
Celotto Mario, nato a Grisignano di Zocco il 4 luglio 1924	»	76	»
Menichetti Michele, nato a Perugia il 22 febbraio 1944	»	76	»
Prigione Roberto, nato ad Alessandria il 21 settembre 1941	»	76	»
Righi Ivano, nato a Reggio Emilia il 13 marzo 1946	»	76	»
Sguanci Albertina, nata a Milano il 9 novembre 1929	»	76	»
De Luca Francesco, nato a Catania il 25 giugno 1926	»	75	»
Saragnese Antonio, nato a S. Paolo Civitate il » 29 marzo 1933	»	75	»
Bisceglia Nicola, nato a Verzino il 2 luglio 1933	»	74	»
de Medici Tornaquinci Lorenza, nata a Firenze il 9 ottobre 1938	»	74	»

Leonardi Giovanni, nato a Catania il 25 gennaio 1928	punti	74	su 100
Lupacchini Francesco, nato a Pedaso il 18 gennaio 1925	»	74	»
Rossi Per Luigi, nato ad Arezzo il 27 settembre 1948	»	74	»
Bearzotti Luciana, nata a Pontebba l'8 settembre 1930	»	73	»
Pellei Raffaele, nato a Monte Urano il 28 maggio 1930	»	72,50	»
Negri Ernestino, nato a Cavriago il 27 marzo 1929	»	72,25	»
De Marinis Enrico, nato a Bologna il 22 settembre 1930	»	72	»
Fierabracci Mino, nato a Castellina Marina l'8 marzo 1930	»	72	»
Formica Carmelo Lucio, nato a Cefalù il 13 dicembre 1936	»	72	»
Lo Scalzo Vincenzo, nato ad Alessandria della Rocca il 16 agosto 1944	»	72	»
Desiderio Gaetano, nato a Pagani il 10 giugno 1934	»	71	»
Di Lorenzo Ugo, nato a Ciorlano il 1° aprile 1936	»	71	»
Galasso Alfonso, nato a Nicotera il 4 luglio 1929	»	71	»
Maffeis Mario, nato a Milano il 3 ottobre 1933	»	71	»
Baia Nunzio, nato a Leonforte il 27 luglio 1947	»	70	»
Borrelli Alberico, nato a Cutro il 15 febbraio 1938	»	70	»
Calabrese Pietro, nato a Motta Montecorvino il 24 giugno 1948	»	70	»
Campanelli Gianbattista, nato a S. Maria Capua Vetere il 7 settembre 1937	»	70	»
Capizzi Antonino, nato a Floresta il 12 giugno 1943	»	70	»
De Michele Antonio, nato a Cesa il 23 gennaio 1945	»	70	»
Leo Gennaro, nato a Siano il 5 dicembre 1931	»	70	»
Lo Cascio Aurelio, nato a Palermo il 5 dicembre 1937	»	70	»
Puppo Silvana, nata a Genova il 17 novembre 1947	»	70	»
Taiarico Michele, nato a Soveria Mannelli il 13 ottobre 1936	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3055

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per la disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per la disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 1° novembre 1985 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità per la disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Macagno Francesco, nato ad Asti il 3 marzo 1948	punti	96	su 100
Tozzi Bruno, nato a Battipaglia l'11 maggio 1949	»	96	»
Barberis Luisella, nata ad Arona il 27 maggio 1945	»	95	»
Ceratti Francesco, nato a Sesto S.G. il 28 agosto 1947	»	95	»
Colombo Carlo, nato a Milano il 24 febbraio 1945	»	94	»
Giunta Roberto, nato a Milano il 22 marzo 1947	»	94	»
Baldi Riccardo, nato a Modena il 20 novembre 1946	»	92	»
Belloni Enzo, nato a Borgo Valsugana il 15 giugno 1945	»	92	»
Cavallaro Salvatore, nato a Giarre il 2 aprile 1935	»	92	»
Forno Giancarlo, nato ad Alessandria il 4 agosto 1950	»	92	»
Mezzetti Franco, nato a Bologna il 2 novembre 1934	»	92	»
D'Angelo Tommaso, nato a Laiano il 31 gennaio 1944	»	91	»
Merler Mario, nato in Genova il 27 agosto 1948	»	91	»
Rodinò Patrizia, nata a Roma il 26 maggio 1947	»	91	»
Guardo Carmelo, nato a Roma il 18 febbraio 1943	»	90	»
Scrutinio Domenico, nato a Bari il 17 maggio 1942	»	90	»
Zamparelli Bruno, nato a Napoli il 16 novembre 1946	»	90	»
Lauria Francesco Nicola, nato a Sant'Arsenio il 21 giugno 1946	»	89	»
Vogliolo Bruno, nato ad Asti il 19 luglio 1947	»	89	»
Alesini Andrea, nato a Sanremo il 18 gennaio 1949	»	88	»
Benini Giampiero, nato a Ravenna il 17 novembre 1945	»	88	»
Kob Karl, nato a Stein an der Enns (Austria) il 12 gennaio 1946	»	88	»
Morlunghi Pasquale, nato a Torgiano il 3 gennaio 1944	»	88	»
Brancati Salvatore, nato a Noto il 14 settembre 1944	»	87	»
Cuomo Giovanni, nato a Nocera Inferiore il 2 aprile 1948	»	87	»
De Bellis Paola, nata ad Ascoli Piceno il 28 giugno 1948	»	87	»
Iarossi Biagio, nato a Tione degli Abruzzi il 6 novembre 1943	»	87	»
Monardo Sergio, nato a Catanzaro il 16 novembre 1946	»	87	»
Renda Vincenzo, nato a Caltagirone il 21 maggio 1949	»	87	»
Zucchini Anna, nata a Malalbergo (Bologna) il 14 ottobre 1945	»	87	»
Bucciarelli Bruno, nato a Perugia il 25 novembre 1942	»	86	»
Menichetti Michele, nato a Perugia il 22 febbraio 1944	»	86	»
Olivieri Graziano, nato a Cosenza l'11 settembre 1948	»	86	»
Tapparo Domenico, nato a Pana (Illinois USA) il 19 agosto 1925	»	86	»

Cacciari Paolo, nato a Bologna il 18 maggio 1946	punti	85 su	100
D'Apice Francesco, nato a Castellammare di Stabia l'11 luglio 1938	»	85	»
Vlacos Domenico, nato a Bari il 18 maggio 1946	»	85	»
Floris Maria Teresa, nata ad Asmara (Etiopia) il 17 agosto 1949	»	84	»
Pace Manfredo, nato a Guglionisi il 31 ottobre 1943	»	84	»
Roman Cecilia, nata a Roma il 26 dicembre 1943	»	84	»
Di Pietro Francesco, nato a Notaresco il 7 novembre 1934	»	83	»
Graziano Ferdinando, nato a Taranto il 9 ottobre 1947	»	83	»
Lento Federico Guglielmo, nato a Filadelfia il 4 agosto 1942	»	82	»
Mosetti Angelo, nato ad Affile il 25 agosto 1934	»	82	»
Rossi Giorgio, nato ad Alatri l'8 giugno 1944	»	82	»
Zoppei Gianna, nata a Verona il 30 giugno 1949	»	82	»
Cannata Giacomo, nato a Mazzarino il 16 dicembre 1948	»	81	»
Converti Francesco, nato a Marano di Napoli il 22 gennaio 1931	»	81	»
Sagliocco Mario, nato a Trentola il 3 giugno 1944	»	80	»
Vaccaro Piero, nato a Siena l'11 gennaio 1931	»	80	»
Rizzoli Livio, nato a Giovo il 25 marzo 1939	»	79	»
Caruso Renato, nato a Messina il 18 gennaio 1949	»	78	»
Quagliata Luigi, nato a Napoli il 25 maggio 1946	»	78	»
Stalteri Domenico, nato a Grotteria il 1° gennaio 1948	»	78	»
Capitani Roberto, nato a Brunico il 7 gennaio 1947	»	77	»
Celletti Saverio, nato a Frosinone il 24 aprile 1945	»	77	»
Picchi Angelo, nato a Piobbico il 19 giugno 1942	»	77	»
Pizzioli Renato, nato a Trieste il 15 agosto 1923	»	77	»
Vella Mario, nato a Pietramarazzi il 9 luglio 1944	»	76	»
Gallo Angela, nata a Fiuggi il 2 febbraio 1945	»	75	»
Iacopino Francesco, nato a Reggio Calabria il 16 gennaio 1940	»	75	»
Biamonte Antonio, nato a Sellia Marina il 6 giugno 1941	»	74	»
Addari Pierino, nato a Roma il 2 agosto 1944	»	72	»
Casoli Salvatore, nato a Troia (Foggia) il 19 gennaio 1933	»	70	»
Macrì Olga Maria, nata a Taurianova (Reggio Calabria) il 10 settembre 1940	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3057

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Vittorio Veneto

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 ottobre 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vittorio Veneto;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1986 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vittorio Veneto, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Gregorio Filippo	punti	138,255	su	174
2) Carniel Gabriele	»	135,524		»
3) Recchia Ezio	»	132,944		»
4) Giacomelli Alvaro	»	130,180		»
5) Gobbi Aldo	»	126,378		»
6) Ciraulo Giorgio	»	122,691		»
7) Sayeva Giuseppe	»	121,891		»
8) Giraldo Mario	»	120,840		»
9) Persegati Umberto	»	120,806		»
10) Scalzo Guido	»	119,258		»
11) Franco Vincenzo	»	119,060		»
12) Scopa Asterino	»	118,092		»
13) Busillo Giovanni	»	117,755		»
14) Pennacchia Giuseppe	»	117,741		»
15) Gobbi Ampelio	»	117,629		»
16) Patriarca Mario	»	117,020		»
17) Bafundi Arturo	»	116,998		»
18) Nitti Nicola	»	116,426		»
19) Panebianco Antonio	»	116,249		»
20) Rizzo Antonio	»	116,156		»
21) Donato Antonino	»	116,106		»
22) La Salandra Domenico	»	115,971		»
23) Amico Salvatore	»	115,891		»
24) Liotti Francesco	»	115,866		»
25) Franco Nicolò	»	115,625		»
26) Cavallucci Romolo	»	115,581		»
27) Coniglione Sebastiano	»	115,061		»
28) Ugolotti Enrico	»	114,601		»
29) Pelagalli Vittorio	»	114,561		»
30) Bonato Giovanni	»	114,303		»
31) Longo Libero Benito	»	113,908		»
32) Salvadore Adelino	»	113,507		»
33) Brocato Salvatore	»	112,772		»
34) Guerra Francesco Saverio	»	112,592		»
35) Rotondi Albino	»	112,227		»
36) Pavonelli Giuseppe	»	112,088		»
37) Voi Ivar	»	111,849		»
38) Monea Luigi	»	111,284		»
39) Barbieri Leonida	»	110,932		»
40) Reggio Umberto	»	110,656		»
41) Napoli Ettore	»	110,616		»

42) Mantia Vito	punti	108,886	su 174
43) Tei Franco	»	108,765	»
44) Orefice Antonino	»	108,503	»
45) Slongo Roberto	»	108,016	»
46) Gullo Benedetto	»	107,557	»
47) Nigri Mario	»	107,111	»
48) Lucchetti Silvio	»	105,065	»
49) Spada Giuseppe Luigi	»	103,614	»
50) Santanera Giuseppe	»	103,542	»
51) Schiesaro Gianfranco	»	102,344	»
52) Ardissone Carlo	»	100,866	»
53) Nacchi Vincenzo	»	100,173	»
54) Lenzetti Riccardo	»	99,333	»
55) Belloli Mario	»	97,742	»
56) Egizy Giampiero	»	97,226	»
57) Flora Giuseppe	»	93,691	»
58) Scarelli Marcello	»	91,406	»
59) Mura Raffaele	»	90,301	»
60) Dioli Giorgio	»	79,103	»
61) Ubertazzi Eugenio	»	75,885	»
62) Gioia Vincenzo	»	67,624	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A2868

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Busto Arsizio

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 agosto 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Busto Arsizio;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1985 modificato parzialmente con successivo decreto del 5 febbraio 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Busto Arsizio, nell'ordine appresso indicato:

1) La Rocca Pietro	punti	150,394	su 174
2) Zarcone Vincenzo	»	136,881	»
3) Recchia Ezio	»	133,944	»
4) Nardelli Antonio	»	132,617	»
5) Di Gregorio Filippo	»	130,755	»
6) Giacomelli Alvaro	»	130,180	»
7) Bossi Giuseppe	»	127,367	»
8) Maroni Antonio	»	126,482	»
9) Gobbi Aldo	»	126,378	»
10) Pianeselli Lamberto	»	123,148	»
11) Faillace Peppino	punti	122,510	su 174
12) Ciraulo Giorgio	»	122,191	»
13) Scherillo Antonio	»	121,793	»
14) Sajeva Giuseppe	»	121,141	»
15) Persegati Umberto	»	120,305	»
16) Giraldo Mario	»	120,090	»
17) Campagnari Gustavo	»	119,713	»
18) Mingolla Aldo	»	119,474	»
19) Sensi Fernando	»	118,867	»
20) Franco Vincenzo	»	118,310	»
21) Pipia Giuseppe	»	117,986	»
22) Zaffuto Paolo	»	117,895	»
23) Napoli Ettore	»	117,616	»
24) Bafundi Arturo	»	116,498	»
25) Panebianco Antonio	»	116,249	»
26) Minelli Elio	»	116,072	»
27) Lo Savio Giovanni	»	115,790	»
28) Liotti Francesco	»	115,716	»
29) Rizzo Antonio	»	115,655	»
30) Donato Antonino	»	115,605	»
31) Di Leo Accursio	»	115,478	»
32) La Placa Vittorio	»	115,355	»
33) Cavallucci Romolo	»	115,080	»
34) Santoro Domenico	»	115,024	»
35) Matassa Lidio	»	114,715	»
36) Calasso Mario	»	114,503	»
37) Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
38) Ugolotti Enrico	»	114,101	»
39) Paramatti Giovanni	»	113,719	»
40) Coniglione Sebastiano	»	113,561	»
41) Longo Libero Benito	»	113,408	»
42) Baldini Ettore	»	113,190	»
43) Franco Nicolò	»	113,125	»
44) Bisco Luigi	»	113,033	»
45) Piemontese Arnaldo	»	112,677	»
46) Velardita Francesco S.	»	112,608	»
47) Pavonelli Giuseppe	»	111,588	»
48) Barletta Cosimo	»	111,570	»
49) Mancini Lucio	»	111,556	»
50) Voi Ivar	»	111,349	»
51) Brocato Salvatore	»	111,272	»
52) Reggio Umberto	»	110,656	»
53) Nitti Nicola	»	110,625	»
54) Maggio Vincenzo	»	110,591	»
55) Gervasoni Giuliano	»	108,421	»
56) Orefice Antonino	»	108,002	»
57) Torretta Carlo	»	107,082	»
58) Mastinu Antonio	»	105,324	»
59) Nardone Luigi	»	104,857	»
60) Bigoni Riccardo	»	102,978	»
61) Schiesaro Gianfranco	»	101,844	»
62) Maiorano Italo	»	100,971	»
63) Ardissone Carlo	»	100,366	»
64) Re Giovanni	»	100,196	»
65) Lenzetti Riccardo	»	98,833	»
66) Belloli Mario	»	95,242	»
67) Flora Giuseppe	»	93,191	»
68) Morlacco Vincenzo	»	90,767	»
69) Ciocca Orlando	»	77,783	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A2869

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1/23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1/23, a:

due posti di assistente medico laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, vacanti presso i presidi Amedeo di Savoia e Regina Margherita;
un posto di assistente medico fisiopatologia respiratoria, vacante presso il presidio ospedale San Giovanni Battista;
un posto di assistente medico urologia, vacante presso il presidio San Giovanni Battista;
due posti di assistente medico radiologia, vacanti presso i presidi San Giovanni Battista e Regina Margherita;
due posti di assistente medico pediatria, vacanti presso i presidi Maria Vittoria e Regina Margherita;
un posto di assistente medico immunoematologia e servizio trasfusionale, vacante presso il presidio Regina Margherita;
un posto di assistente medico anatomia patologica, vacante presso il presidio Regina Margherita;
un posto di assistente medico neurologia, vacante presso il presidio Maria Vittoria;
un posto di assistente medico medicina generale 3°, vacante presso il presidio Maria Vittoria;
un posto di assistente medico oculista, vacante presso il presidio Maria Vittoria;
tre posti di assistente medico anestesia e rianimazione, di cui due vacanti presso il presidio oftalmico e uno presso il presidio Regina Margherita.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dei presidi ospedalieri dell'U.S.L. in Torino.

86A3116

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 54

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria del ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 54.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

86A3117

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 74.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 74.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ovada (Alessandria).

86A3243

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di operatore tecnico ascensorista;
quattro posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A3154

Concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore - ruolo tecnico - profilo professionale: assistenti sociali, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. di Codigoro (Ferrara).

86A3189

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Ruolo sanitario:

due posti di assistente medico per l'area funzionale di igiene e sanità pubblica addetti al servizio n. 1 «igiene pubblica e del territorio» di cui uno riservato a tutte le categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (profilo professionale: medici; posizione funzionale: assistente medico; area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);
sei posti di tecnico di laboratorio di cui uno riservato a tutte le categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (profilo professionale: operatore professionale 1ª categoria - personale tecnico-sanitario; posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

Ruolo tecnico:

tredici posti di agente tecnico di cui un posto riservato alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, con esclusione degli invalidi civili (profilo professionale: agenti tecnici; posizione funzionale: agente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Massa Carrara.

86A3127

Concorso ad un posto di operatore tecnico addetto alle caldaie presso l'unità sanitaria locale n. 2

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico addetto alle caldaie (profilo professionale: operatori tecnici; posizione funzionale: operatore tecnico), presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Massa Carrara.

86A3126

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

due posti di coadiutore sanitario di medicina del lavoro;
un posto di ingegnere edile;
cinque posti di operatore professionale coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Viareggio (Lucca).

86A3156

REGIONE LIGURIA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso le unità sanitarie locali della regione

E indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario, in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, presso le unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione in Genova.

86A3118

Concorso ad un posto di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 4

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Albenga (Savona).

86A3119

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

due posti di veterinario dirigente - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di veterinario dirigente - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
tre posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione fisiochinesiterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A3151

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

86A3121

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso per l'area funzionale di chirurgia del presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso per l'area funzionale di chirurgia del presidio ospedaliero (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico), presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

86A3244

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 35

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio unico di psichiatria e di igiene mentale per l'età adulta, l'età evolutiva e delle tossicodipendenze, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

86A3155

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di dirigente sanitario;
un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di primario ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (per il servizio di pronto soccorso);
tre posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (per il servizio di anestesia e rianimazione);
un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina (per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
due posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina (per il servizio di radiologia diagnostica);
tre posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia (per il servizio di pronto soccorso);
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di capo servizi sanitari ausiliari - operatore professionale dirigente;
un posto di dietista - operatore professionale collaboratore;
ventisei posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore;
cinque posti di tecnico di radiologia - operatore professionale collaboratore;
sei posti di tecnico di laboratorio - operatore professionale collaboratore;
un posto di fisiokinesiterapista - operatore professionale collaboratore;
un posto di ortottista - operatore professionale collaboratore;
un posto di logopedista-fisiokinesiterapista - operatore professionale collaboratore;
un posto di assistente tecnico;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Menaggio (Como).

86A3122

Concorso ad un posto di collaboratore coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 52

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore coordinatore - ruolo amministrativo - profilo professionale: collaboratori amministrativi, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Casalmaggiore (Cremona).

86A3190

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

un posto di primario ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
un posto di assistente medico di pneumologia;
un posto di vice direttore sanitario;
un posto di architetto coordinatore;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore-logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale Maggiore di Crema (Cremona).

86A3150

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/11, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina generale;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore professionale prima cat. collaboratore (infermiere professionale) da adibire al nucleo operativo per tossicodipendenti (N O T);
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Milano.

86A3191

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di assistente medico (area funzionale di chirurgia) a tempo pieno;
un posto di assistente medico (area funzionale di medicina) a tempo pieno;
un posto di tecnico di laboratorio (operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore);
un posto di tecnico di radiologia (operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore);
nove posti di capo sala (operatore professionale coordinatore);
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Praia a Mare (Cosenza).

86A3152

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di veterinario collaboratore - area funzionale seconda, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario collaboratore - area funzionale seconda, presso l'unità sanitaria locale n. 27 (di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1986).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Taurianova (Reggio Calabria).

86A3188

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

quattro posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;

sei posti di assistente medico - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

86A3115

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di ematologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ematologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

86A3153

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE VENETO

Errata-corrige all'estratto di bando relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

venti posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale»,

leggasi:

«È indetto *concorso riservato*, per soli titoli, ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

È indetto *concorso pubblico*, per titoli ed esami, a venti posti di operatore professionale di prima cat. collaboratore (infermiere professionale)».

Il termine di scadenza (giorno 25 maggio 1986) resta invariato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

86A3201

REGIONE UMBRIA

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pagina 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, i posti revocati erano già stati inseriti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 10 maggio *1984*, anziché del 10 maggio *1985*.

86A3138

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221